



7

**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**

proc. pen. n Proc. Pen. N. 936/2020 r.g.n.r. mod. 44

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

**Al Gip sede**

Il Procuratore della Repubblica, esaminati gli atti del procedimento in oggetto, nei confronti di **IGNOTI** per il reato di cui agli artt. 323 c.p. e 328 c.p.

osserva quanto segue:

- 1) il presente procedimento nasce a seguito di decreto di separazione dei procedimenti e di archiviazione disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Gennaro Varone, datato 04.11.2019, e pervenuto presso la scrivente Procura della Repubblica in data 11.11.2019. In particolare, con il citato decreto veniva disposta la restituzione del pp 12554/19 mod.45 alla scrivente Procura della Repubblica, con formazione di altro procedimento, al fine di procedere nei confronti delle persone espressamente denunciate nell'atto denuncia querela sporta da Paradiso Attilio, tra i quali il Prefetto pro tempore di Benevento.
- 2) Si premette che nel corso degli anni il Paradiso Attilio ha sporto una serie di esposti e querele, dai quali sono derivati numerosi procedimenti penali, nei confronti del Sindaco e degli Amministratori di Sant'Angelo a Cupolo (BN), ma anche di privati cittadini e dell'ex prefetto di Benevento Galeone Paola.
- 3) Nella denuncia querela del 08.07.2019, il Paradiso Attilio, premettendo di essere persona offesa in numerosi procedimenti penali, a suo dire "oggetto di ritardi, errori, sviste ed omissioni della Prefettura, della Procura e del Tribunale di Benevento", denunciava il mancato intervento degli Enti e delle Autorità competenti al fine di porre rimedio ad una questione risalente, nel tempo, illustrata nel prosieguo della trattazione.
- 4) Il Paradiso lamentava la pericolosità di un incrocio stradale, insistente a Via Vallone San Nicola del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) e la sua intransitabilità, nonché alcune illegittimità poste in essere dal Sindaco e dagli amministratori del predetto Comune, già denunciate in passato. In particolare, egli si doleva della illegittima ostruzione di un tratto di strada di proprietà comunale che conduce ad un immobile di sua proprietà, in località Pastene del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) a causa della presenza di un muro e di opere abusive, e della pericolosità sullo sblocco opposto, quella che va da via Vallone San Nicola immette sulla S.P. 25.
- 5) Appare doveroso evidenziare che nel tempo il Paradiso Attilio ha indirizzato a vari Enti ed Autorità numerosi esposti e denunce per i medesimi fatti, risalenti a far data dall'anno 2009, nei quali lo stesso lamentava asserito pregiudizio arrecato alla prosecuzione di una attività commerciale, di fatto cessata nel lontano 1997, dalla chiusura del suddetto tratto stradale che conduce ad un immobile realizzato a tal fine a Sant'Angelo a Cupolo (BN), nonché la pericolosità dell'incrocio della cennata strada comunale con una strada provinciale.

- 6) I numerosi esposti e le numerose denunce hanno determinato l'instaurarsi di molteplici procedimenti penali, nei confronti di diversi soggetti, per le ragioni appena esposte, i quali si sono conclusi tutti con decreto di archiviazione del Gip (tra i tanti si ricorda il pp 3849/18/21 del Pm Dottoressa Assunta Tillo ed il pp 3973/18/21 del Pm dott. Sansobrinno Francesco), non essendo emersi elementi idonei a fondare l'accusa in giudizio, tenuto conto del dato fattuale dal quale l'indagato ha preso spunto, circostanza che consente di escludere peraltro la portata offensiva.
- 7) A causa dell'insistenza con la quale l'interessato segnalava la pericolosità del suddetto incrocio venivano effettuati diversi sopralluoghi dalla locale Sezione di Polizia Stradale. Inoltre, l'incrocio veniva messo in sicurezza, attraverso la apposizione di segnali di Stop e di direzione obbligatoria sulla strada comunale che immette sulla via provinciale, la pulizia della banchina stradale, la realizzazione di segnaletica orizzontale e la installazione di segnaletica verticale. E veniva altresì installato uno specchio parabolico di maggiori dimensioni al fine di migliorare le condizioni di sicurezza.
- 8) Veniva quindi posta in essere ogni opportuna iniziativa al fine di migliorare la situazione esistente e le esigenze di sicurezza stradale.
- 9) È bene precisare che a seguito dei sopralluoghi posti in essere dalla Sezione Polizia Stradale, la quale riferiva che, a causa della peculiare conformazione critica dell'intersezione viaria oggetto della valutazione, non sussistevano profili di pericolosità tali da indurre l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti.
- 10) Non è ravvisabile, dunque, alcuna inerzia da parte degli Enti e della Autorità preposte ad intervenire, nel caso di specie del Prefetto pro tempore di Benevento. Nella denuncia- querela il Paradiso Attilio lamenta la mancata adozione da parte del Prefetto di Benevento di provvedimenti amministrativi contingibili ed urgenti, da emettere ex art. 54 del TUEL, a fronte dell'inerzia del sindaco pro tempore del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN), per scongiurare il rischio di incidenti stradali.
- 11) È bene precisare che non si è rilevata la presenza di alcun elemento da cui sostenere il requisito della indifferibilità dell'atto richiesto, o comunque una situazione di urgenza sostanziale rispetto alla quale il pubblico ufficiale assume consapevolmente un contegno omissivo. Dalle indagini esperite, infatti, è emerso che gli enti preposti alla sicurezza del tratto stradale in esame siano più volte intervenuti per far fronte alla questione lamentata dal Paradiso, ed abbiano altresì posto in essere gli interventi di manutenzione necessari, sopra menzionati. Inoltre dai verbali di sopralluogo della Polizia Stradale è emerso che non sussiste una situazione di pericolosità per la circolazione stradale tale da indurre l'adozione di siffatti provvedimenti.
- 12) È bene rimarcare la circostanza, come da giurisprudenza consolidata, che il potere sindacale di emettere siffatte ordinanze, in deroga alla normativa primaria e secondaria ma, tuttavia nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, è destinato a regolare situazioni transitorie e richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva. Nel caso di specie, invece, le condizioni di pericolosità segnalate dal Paradiso, dichiaratamente perduranti da più di 15 anni, non presentano le caratteristiche tali da rendere necessario che si intervenga con ordinanza contingibile ed urgente, come già accertato in diversi procedimenti penali, quali il pp 1707/16/21 e 3849/18/21 della Dott.ssa Assunta Tillo ed il pp 3973/18/21 del Dott. Francesco Sansobrinno, definiti con decreto di archiviazione del Gip. Dunque non sussistono condotte omissive ascrivibile al Prefetto di Benevento, Dott. Antonio Cappetta.

4

- 13) Per quanto appena esposto, non si ravvisa la sussistenza degli estremi dei reati di cui agli artt. 323 c.p. e 328 c.p..
- 14) Dagli esiti investigativi non è emersa alcuna violazione di legge o di astensione né l'ingiusto vantaggio richiesto dall'art. 323 c.p. Invero, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che "l'abuso di ufficio, in quanto reato di evento, non richiede, ai fini del perfezionamento, la realizzazione, da parte del pubblico ufficiale di atti amministrativi illegittimi ma unicamente il concreto verificarsi di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad altri, ovvero di un danno ingiusto che quei medesimi atti procurano a terzi". Né sono emersi elementi idonei a configurare il delitto di cui all'art. 328 c.p., con riferimento alla mancata adozione da parte del Prefetto di provvedimenti amministrativi contingibili e urgenti. Sul punto dal verbale di sopralluogo della Sezione Polizia Stradale è emerso, come innanzi ribadito, che non sono sussistenti profili di pericolosità per la sicurezza stradale tali da indurre siffatti provvedimenti. Inoltre, giova sottolineare che i vari enti preposti alla sicurezza del tratto stradale in esame abbiano più volte affrontato la questione lamentata dal Paradiso, ponendo in essere gli interventi, sopra citati, al fine di assicurare una maggiore sicurezza dello stesso.
- 15) Ritenuto, infine, che nessun altro atto di indagine potrebbe in concreto essere utile per sostenere l'accusa in giudizio, la quale risulta essere priva di alcun fondamento. Per quanto appena esposto,

**Chiede**

disporsi l'**archiviazione** del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.  
 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.  
 Si avvisi la po ex art. 408 c.p.p.

Benevento, il **09 MAR. 2020**

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica  
 Dottor Giovanni Conzo

Il Procuratore della Repubblica  
 Dottor Aldo Policastro

*Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Letizia Antonietta Coppola, stagista in formazione presso la scrivente Procura.*



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**DECRETO DI SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI ARCHIVIAZIONE**

**LETTI** gli atti del procedimento n. 12554/19 (45)

**OSSERVA:**

Le doglianze di Paradiso Attilio concernenti le condotte dei magistrati di Benevento hanno riguardo ad asseriti rapporti fisiologici di interlocuzione tra ufficio del giudice per le indagini preliminari ed ufficio del pubblico ministero, ovvero, a convincimenti non malevoli, ma (sempre asseritamente) frutto di ingenuità di un sostituto procuratore, ingannato, secondo prospettazione del denunciante, dai soggetti, invece, diretto bersaglio dell'esposto.

Pertanto, a carico dei magistrati di Benevento non vi è alcuna prospettazione di fatti suscettibili di iscrizione.

Decorre, invece, procedere nei confronti delle persone espressamente denunciate, per fatti in relazione ai quali l'unica competenza territoriale esistibile è quella di Benevento.

**P.Q.M.**

**DISPONE** la restituzione del procedimento alla procura della Repubblica di Benevento

**DISPONE** che estratta copia sia formato procedimento con iscrizione a Mod. 45 (per la competenza di questo Ufficio ex art. 11 c.p.p.), con invio dello stesso in archivio,

**MANDA** alla segreteria per quanto di competenza.

Roma, li 4/11/2019

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Roberto Gennaro Vagnone - Part. Proc.

